



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 565/14/CONS

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008
RECANTE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI
OPERATORI DI COMUNICAZIONE E ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
DEL 23 GIUGNO 2011 RECANTE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO
ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA
DIGITALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 257/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

CONSIDERATO che la delibera n. 257/14/CONS ha disposto che, ai fini delle verifiche di cui al comma 1 dell’articolo 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, “i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali comunicano all’Autorità, in prima applicazione entro il 30 giugno 2014, e successivamente entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, eventuali variazioni relative al numero dei programmi autorizzati e al bacino di diffusione compilando i relativi modelli informatici disponibili sul sito dell’Autorità alla sezione Registro operatori delle comunicazioni (ROC)”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro, presentano le dichiarazioni relative all’oggetto sociale, all’organo amministrativo, all’assetto societario, ed all’attività svolta in conformità a quanto previsto nell’allegato B alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti iscritti al Registro comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al ROC;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS i soggetti iscritti al Registro sono tenuti a trasmettere ogni anno una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi;

CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del predetto allegato A, prescrive che le società di capitali o cooperative sono tenute a trasmettere la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti sono tenuti a trasmettere la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data;

CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito degli adempimenti di comunicazione al ROC i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali sono già tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni relative al numero dei programmi autorizzati e al bacino di diffusione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO opportuno, in un'ottica di semplificazione amministrativa, non duplicare gli oneri di comunicazione all'Autorità in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire alla Direzione servizi media di effettuare le verifiche di cui al comma 1 dell'art. 23 della delibera n. 353/11/CONS, di modificare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, ed, in particolare, la sezione *“Dichiarazioni relative all'attività svolta”* di cui all'allegato B della predetta delibera nonché il modello 24/ROC recante *“Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari”*, introducendo una sezione relativa alle informazioni sulla tipologia del palinsesto, la qualità della trasmissione, la data di avvio del palinsesto e il numero LCN;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di eliminare il modello 22/ROC recante *“Fornitore di contenuti”*, integrandolo nel modello 24/ROC che contiene le medesime informazioni, al fine di semplificare la modulistica ROC ed evitare, al contempo, di generare confusione negli operatori;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare il comma 3 dell'articolo 23 dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, disponendo che la Direzione servizi media, ai fini delle verifiche di cui al comma 1 dell'articolo 23 dell'allegato A alla predetta delibera, si avvalga delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell'ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA, da ultimo, l'esigenza di eliminare il comma 5-bis dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, che prevede che *“i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS”*, in quanto la modalità di iscrizione al ROC, a far data dal 12 ottobre 2012, è esclusivamente telematica attraverso l'accesso con la Carta Nazionale dei Servizi al portale *impresainungiorno.gov.it* diversamente da quanto previsto per la richiesta di autorizzazione di cui alle delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta

1. Il punto 2 della sezione “Dichiarazioni relative all'attività svolta” dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ovvero i fornitori di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, le informazioni sulla tipologia e la data di avvio del palinsesto, la qualità della trasmissione, il numero LCN, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete”.

Articolo 2

Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il modello 22/ROC recante “Fornitore di contenuti” è soppresso;
2. il titolo del modello 24/ROC recante “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari” viene così modificato: “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari/fornitore di contenuti”;
3. nel modello 24/ROC sono inseriti i seguenti campi: tipologia e data di avvio del palinsesto, qualità della trasmissione, numero LCN.

Articolo 3

Modifica del Comma 5-bis dell'art. 5 Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il comma 5-bis dell'articolo 5 (Domanda di iscrizione) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è abrogato.

Articolo 4

Modifica del Comma 3 dell'articolo 23 dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS

1. Il comma 3 dell'articolo 23 dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS è così modificato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“3. per le verifiche di cui al comma 1, l’Autorità si avvale delle informazioni comunicate dai soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali nell’ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione”.

Articolo 5 ***Disposizioni finali***

1. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità *www.agcom.it* unitamente al testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS e della delibera n. 353/11/CONS, come da ultimo modificate.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità *www.agcom.it*.

Roma, 31 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani